

NUOVE REGOLE SUL RAVVEDIMENTO OPEROSO			
Riferimento normativo	Violazione	Termine per il ravvedimento	Riduzione sanzione
D.Lgs n.472/1997 art.13 c.1 let. a)	Omesso o insufficiente versamento	Pagamento eseguito entro 30 giorni dalla data di commissione dell' errore	1/10
D.Lgs n.472/1997 art.13 c.1 let. a-bis)	Errori ed omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo	Entro 90 giorni successivi al termine di presentazione della dichiarazione ovvero, se non prevista dichiarazione periodica, entro 90 gioni dall'omissione o dall'errore.	1/9
D.Lgs n.472/1997 art.13 c.1 let. b)	Errori ed omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo	Entro il temine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall' omissione o dall' errore.	1/8
D.Lgs n.472/1997 art.13 c.1 let. b-bis)	Errori ed omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo	Entro il temine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quella nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro due anni dall' omissione o dall' errore.	1/7
D.Lgs n.472/1997 art.13 c.1 let. b-ter)	Errori ed omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo	Oltre il temine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, oltre due anni dall' omissione o dall' errore.	1/6
D.Lgs n.472/1997 art.13 c.1 let. b-quater)	Errori ed omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo	Avviene dopo la costatazione della violazione delle norme contenute nelle leggi finanziarie constatate tramite PVC e salvo che la violazione non rientri negli articoli 6 comma 3 o 11 comma 5 del D.lgs 471/1997.	1/5

* Si fa presente che le disposizioni di cui al comma 1, lett. b-bis) e b-ter) del D.lgs 472/1997 si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

* La riduzione delle sanzioni è possibile solamente se non sono stati notificati atti di liquidazione e di accertamento (36 bis e ter del D.p.r. 600/1973) e 54 bis) del D.p.r. 633/1972.

* Esclusivamente per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni è possibile l'applicazione del ravvedimento sprint di cui al comma 1) dell' art.13 del D.lgs 471/1997.